

## Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d'impugnazione, che si suddivide in cinque parti, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in taluni vizi di procedura nel condurre la sua disamina:

il Tribunale ha erroneamente consentito alla Commissione di produrre per la prima volta nel procedimento elementi probatori che si trovavano nel suo fascicolo e che erano in contraddizione con le affermazioni contenute nella decisione;

il Tribunale ha illegittimamente negato l'ammissibilità di elementi di prova prodotti dalle ricorrenti tratti dal fascicolo della Commissione e finalizzati a contestare una nuova allegazione formulata da quest'ultima nel suo controricorso;

il Tribunale ha indebitamente negato l'ammissibilità di un allegato presentato dalle ricorrenti a sostegno della loro argomentazione secondo cui la Commissione aveva considerato talune affermazioni rese dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo estranee al contesto;

il Tribunale ha violato il principio di parità delle armi non prendendo in considerazione la prova presentata dalle ricorrenti nel corso del procedimento giurisdizionale,

il Tribunale non ha adeguatamente accertato gli elementi di fatto.

Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha travisato taluni fatti essenziali ai fini di una valutazione adeguata del comportamento addebitato nel suo contesto giuridico ed economico.

Con il terzo motivo di impugnazione, che si suddivide in cinque parti, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha valutato in maniera non adeguata gli elementi di prova:

il Tribunale ha omesso di fornire ragioni sufficientemente valide per mantenere i calcoli della quota di mercato sulla quale si è fondata la Commissione per stabilire la struttura del mercato rilevante;

il Tribunale ha erroneamente concluso che la Commissione non è tenuta a specificare il contenuto delle discussioni intrattenute dalle ricorrenti con altre imprese che costituiscono una restrizione della competenza per oggetto;

il Tribunale erroneamente ritenuto che la Commissione avesse chiaramente illustrato il contenuto di dette discussioni intrattenute dalle ricorrenti con altre imprese che costituiscono una restrizione della competenza per oggetto;

il Tribunale ha omesso di rispondere all'argomentazione delle ricorrenti secondo cui taluni dipendenti potevano scambiare informazioni credibili,

il Tribunale ha fornito un'errata qualificazione giuridica dei fatti, nel concludere che le discussioni costituissero una restrizione della concorrenza per oggetto.

Con il quarto motivo di impugnazione, che si suddivide in due parti, le ricorrenti adducono che il Tribunale ha commesso svariati errori nel calcolo dell'ammenda irrorata:

Il Tribunale ha erroneamente calcolato l'ammenda basata sulle vendite di società alle quali non era stata addebitata alcuna infrazione.

Il Tribunale ha erroneamente contato due volte le vendite degli stessi prodotti al fine di calcolare l'ammenda.

---

**Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 dal Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-93/10, Bilbaína de Alquitranes e altri/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**

(Causa C-287/13 P)

(2013/C 252/23)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

*Ricorrenti:* Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o. (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)

*Altre parti nel procedimento:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

## Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale, nella causa T-93/10; e
- annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ED/68/2009 (in prosieguo: la «decisione controversa») che identifica la pece, catrame di carbone, alta temperatura, numero CAS 65996-93-2 (in prosieguo: il «BGHHT»), come sostanza da essere inclusa nell'elenco delle sostanze candidate conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») <sup>(1)</sup>; o
- in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla domanda di annullamento delle ricorrenti; e
- condannare la convenuta a sopportare le spese del procedimento (comprese le spese sostenute dinanzi al Tribunale).

## Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono che, nel respingere la loro domanda di annullamento parziale della decisione controversa, il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione europea. In particolare, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso una serie di errori di interpretazione del quadro normativo quale applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò ha portato il Tribunale a commettere una serie di errori di diritto, in particolare:

- nel concludere che la causa era connessa ad elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi e che l'identificazione del BGHHT come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB in base ai suoi costituenti in concentrazione almeno pari allo 0,1 % non era viziata da errore manifesto;
- nel concludere che i costituenti di BGHHT non dovevano essere singolarmente identificati come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell'ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine; e
- nel concludere che non vi era violazione del principio della parità di trattamento.

Per queste ragioni i ricorrenti chiedono che la sentenza del Tribunale nella causa T-93/10 e la decisione controversa siano annullate.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 27 maggio 2013 da Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 marzo 2013, causa T-94/10, Rütgers Germany GmbH e a./Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)**

**(Causa C-288/13 P)**

(2013/C 252/24)

*Lingua processuale: l'inglese*

## Parti

**Ricorrenti:** Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA (rappresentante: avv. K. Van Maldegem)

**Altra parte nel procedimento:** Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

## Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-94/10; e
- annullare la decisione ED/68/2009 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l'«ECHA») (in prosieguo: la «decisione impugnata») che identifica l'olio di antracene quale sostanza da includere nell'elenco di sostanze candidate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «REACH») <sup>(1)</sup>, o
- in alternativa, rinviare la causa al Tribunale, affinché decida sul ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e
- condannare la resistente alle spese (incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale).

## Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono che il Tribunale, avendo respinto il loro ricorso di annullamento parziale della decisione impugnata, ha violato il diritto dell'Unione. In particolare, esse sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori nell'interpretare il contesto giuridico applicabile alla loro situazione. Ciò ha fatto sì che il Tribunale commettesse diversi errori di diritto; in particolare:

- nello statuire che la causa riguardava fatti scientifici e tecnici complessi e che il fatto di identificare l'olio di antracene come sostanza che presenta proprietà PBT e vPvB sulla base dei suoi costituenti presenti in una concentrazione di almeno 0,1 % non fosse viziato da errore manifesto;
- i costituenti non devono essere identificati singolarmente come costituenti che presentano proprietà PBT o vPvB mediante decisione separata dell'ECHA sulla base di una valutazione approfondita a tal fine;
- l'articolo 59, paragrafo 3, e l'allegato XV al REACH non sono stati violati, in quanto le informazioni su sostanze alternative non era inclusa nel fascicolo di cui all'allegato XV; e
- che non vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento.

Per tali motivi le ricorrenti chiedono che siano annullate la sentenza del Tribunale nella causa T-94/10 nonché la decisione impugnata.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).